

ARTICOLO 17

Ciascuna delle Parti notificherà all'altra l'adempimento delle formalità richieste sul suo territorio per l'entrata in vigore del presente Accordo. L'Accordo entrerà in vigore il giorno della ricezione dell'ultima notifica.

Il presente Accordo è concluso per una durata di cinque anni. Esso è rinnovabile tacitamente per ulteriori periodi di un anno.

Questo Accordo può essere emendato, per iscritto e per via diplomatica, di comune accordo tra le Parti.

Gli emendamenti entreranno in vigore secondo la stessa procedura prevista per l'entrata in vigore dell'Accordo stesso.

Il presente Accordo può essere denunciato dall'una o dall'altra Parte con un preavviso scritto di sei mesi. Questa denuncia non arreca pregiudizio all'esecuzione degli Accordi tecnici sottoscritti. Gli obblighi previsti ai sensi dell'articolo 15 resteranno in vigore.

In fede di che, i Rappresentanti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Torino, il 10/2/2011 in due originali, in lingua italiana, francese e araba, tutti i testi ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarrà la versione in lingua francese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

ANTONIO MARTINO
Ministro della Difesa



PER IL GOVERNO DEL
REGNO DEL MAROCCO

TAIEB FASSI Fihri
Ministro Delegato agli Affari Esteri

